

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1376

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO, PERTINI, SAMPIETRO GIOVANNI, GRIFONE, MICELI, CACCIATORE, ALBIZZATI, ALICATA, AMICONI, AUDISIO, BARDINI, BELTRAME, BERARDI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, BETTOLI, BIANCO, BIGI, CALASSO, CAVALLARI VINCENZO, COMPAGNONI, CORBI, CORONA ACHILLE, CURCIO, DIAZ LAURA, CREMASCHI, DI PAOLANTONIO, DI VITTORIO, FAILLA, FALETRA, FOGLIAZZA, FORA, GATTI CAPORASO ELENA, GIOLITTI, GOMEZ D'AYALA, GULLO, LIZZADRI, MAGNANI, MARABINI, MARANGONI, MARILLI, MASSOLA, MINASI, MONTANARI, MONTELATICI, NATOLI, PINO, PIRASTU, RICCA, ROSSI MARIA MADDALENA, ROSINI, SANSONE, SANTI, SEMERARO SANTO, SCAPPINI, VENEGONI, VILLANI, ZANNERINI

Annunziata il 23 dicembre 1954

Norme integrative per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 novembre 1954, n. 1134, pur rappresentando un preliminare primo passo per l'inserimento nel circolo assistenziale della categoria dei coltivatori diretti, non ha interamente risposto alle aspettative contadine perché non ha accolto alcune tra le loro più sentite rivendicazioni.

Gli aspetti negativi della legge citata sono stati di rilievo tale da indurre molti deputati i quali, per primi e con coerente energia, avevano rivendicata una efficiente assistenza a favore dei coltivatori diretti, ad astenersi dal votare la legge stessa.

È indubbio che una delle esigenze fondamentali che i coltivatori diretti hanno sempre espresso è quella di ottenere l'assistenza farmaceutica la quale, col costo attuale dei medicinali, diventa così onerosa da annullare, se non assicurata per legge, ogni beneficio dell'assistenza sanitaria generica e specialistica.

È altresì indispensabile, specie per le zone più povere, sgravare il fardello contributivo a carico degli assicurati. Un tale fardello, se mantenuto nella misura prevista dalla legge

22 novembre 1954, n. 1136, appare così insostenibile che numerosi sono già i coltivatori diretti i quali intendono, a mezzo di cambiamento delle forme contrattuali, spogliarsi delle qualifiche che li rendono assicurabili.

Le modalità forfettarie di intervento dello Stato previste dalla citata legge farebbero poi ricadere per intero sugli assicurati il maggior onere di ogni estensione, integrazione, miglioramento dell'assistenza, favorendo con ciò una gestione statica ed inadeguata.

La democratica amministrazione delle gestioni assistenziali trova nella legge n. 1136 seri limiti dipendenti e dall'attribuzione del diritto a voto al solo titolare dell'azienda, e dalla soppressione di ogni controllo, con la esclusione delle minoranze da tutti gli organi direttivi.

A soddisfare tutte queste legittime esigenze è diretta la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare.

Le norme in essa contenute:

stabiliscono il diritto per tutti i coltivatori assicurati alla assistenza farmaceutica;

portano il contributo dello Stato ad un minimo di due terzi del fabbisogno complessivo di gestione su scala nazionale;

rendono equo, proporzionandolo esclusivamente al reddito di lavoro, il contributo dei nuclei familiari assicurati;

garantiscono, in tutti gli organi direttivi, l'attribuzione di un quinto dei seggi ai rappresentanti delle minoranze.

Disposizioni secondarie di adattamento delle norme della legge n. 1136 alle nuove disposizioni proposte sono riportate nel testo del progetto di legge ed altre, se necessarie, saranno formulate in sede di discussione.

L'accoglimento delle norme integrative proposte dimostrerà il sensibile e doveroso interessamento del Parlamento alle esigenze più vitali della vasta e benemerita categoria dei coltivatori diretti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai coltivatori diretti ed ai loro famigliari soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è esteso il diritto all'assistenza farmaceutica, la cui erogazione spetta alla Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti ed avrà inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

I diritti riconosciuti ai titolari di azienda dagli articoli 4 e 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono estesi a tutti gli assicurati che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

ART. 3.

Il Consiglio direttivo della Cassa mutua, provinciale dei coltivatori diretti è composto di 15 membri.

ART. 4.

Spetta all'Assemblea della Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti di approvare ogni anno, a maggioranza, il conto preventivo e consuntivo, presentati dal Consiglio direttivo.

ART. 5.

Alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dall'applicazione della presente legge e della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concorrono:

- a) lo Stato nella misura di due terzi;
- b) gli assicurati nella misura di un terzo.

Il concorso al finanziamento è fissato nella misura di quattro quinti a carico dello

Stato e di un quinto a carico degli assicurati allorché questi sono coltivatori diretti assegnatari, tali in virtù delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 27 dicembre 1950, n. 104, della Regione siciliana.

Il contributo a carico degli assicurati sarà determinato, accertato e riscosso con le modalità di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni.

ART. 6.

Il contributo a carico dello Stato di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 5 è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio a fine esercizio, ed è determinato, nella ragione fissata, sul fabbisogno finanziario globale presunto, quale deriva dal costo dell'assistenza e delle spese di gestione.

La Federazione nazionale provvederà all'annuo riparto, con criterio di mutualità, fra le Casse mutue comunali e provinciali in relazione alle gestioni dell'assicurazione di loro rispettiva competenza.

All'onere a carico dello Stato per l'esercizio 1954-55 nell'importo presunto di 18 miliardi, si farà fronte:

per 9 miliardi, con una corrispondente aliquota del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati, disposte con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292;

per 9 miliardi mediante riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55; il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

Il contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5 è fissato, per il primo anno, nella misura di lire 18,50 per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.

La misura sopra indicata deve essere proporzionalmente ridotta per i coltivatori diretti assegnatari.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali

parzialmente e totalmente il contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5 dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare bisogno.

ART. 8.

Per la elezione degli organi direttivi delle Casse mutue comunali e provinciali e della Federazione nazionale, ogni elettore può esprimere il voto per un numero di candidati non superiore ai quattro quinti degli eligendi.

ART. 9.

Le disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136, in contrasto, od incompatibili, con quelle della presente legge s'intendono abrogate.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.